

REPERTORIO DEI TITOLI E DELLE QUALIFICAZIONI DELLA REGIONE CAMPANIA

STANDARD FORMATIVO	
Denominazione Standard Formativo	Basic Training per le qualificazioni di Giovanotto di macchina, Piccolo di cucina, Piccolo di camera, Ottonaio, Operaio meccanico navale
Livello EQF	3
Settore Economico Professionale	SEP 11 - Trasporti e logistica
Area di Attività	ADA.11.02.15 - Esecuzione delle attività operative di supporto a bordo nave
Processo	Trasporto marittimo di persone e merci
Sequenza di processo	Trasporto marittimo di persone e merci
Percorso regionale di riferimento	Basic Training per le qualificazioni di Giovanotto di macchina, Piccolo di cucina, Piccolo di camera, Ottonaio, Operaio meccanico navale
Descrizione percorso	<p>Il Basic Training comprende i corsi necessari per il primo imbarco, previsti dalla "Regola VI/1" della "Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi" (STCW), senza i quali non si può intraprendere la carriera marittima. Chi vuole ad esempio lavorare su una nave mercantile o su una nave da crociera turistica è tenuto a conseguire la formazione sul Basic Training richiesta a seconda della posizione da ricoprire. Le attività sia di formazione che di certificazione relative al Basic Training sono realizzate - sulla base di appositi Decreti ministeriali - esclusivamente da enti autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (gli enti accreditati per la formazione professionale regionale non possono né erogare né certificare il Basic Training, a meno che non siano, oltre che accreditati per la formazione regionale, anche enti autorizzati dal MIT). Il presente standard definisce i corsi di Basic Training necessari per il conseguimento delle qualificazioni di: "Collaboratore dei servizi di macchina (giovannotto di macchina)", "Operatore dei servizi di cucina a bordo nave (Piccolo di cucina)", "Operatore dei servizi di camera a bordo nave (Piccolo di camera)", "Tecnico dell'installazione e della manutenzione a bordo nave di impianti idraulici e igienico-sanitari (Otonaio)", "Operaio meccanico navale (CSSC)". Si precisa che gli standard formativi delle qualificazioni indicate comprendono i corsi relativi al "Basic Training", pertanto la durata minima complessiva del percorso comprende sia le durate delle Unità formative che le durate dei corsi relative al Basic Training.</p>
Referenziazione ATECO 2007	
Referenziazione ISTAT CP2011	
Codice ISCED-F 2013	
Durata minima complessiva del percorso (ore)	66
Durata minima di aula (ore)	0
Durata minima laboratorio (ore)	0
Durata minima delle attività di aula e laboratorio rivolte alle KC (ore)	0
Durata massima DAD aula	0
Durata massima FAD aula	0
Durata minima tirocinio in impresa (ore)	0
Durata minima stage + Laboratorio (ore)	0
Requisiti minimi di ingresso dei partecipanti	-

Requisiti minimi didattici comuni a tutte le UF/segmenti	-
Requisiti minimi di risorse professionali	-
Requisiti minimi di risorse strumentali	-
Requisiti minimi di valutazione e di attestazione degli apprendimenti	-
Grado minimo d'istruzione previsto	Licenza media
Età minima prevista	16 anni
Gestione dei crediti formativi	
Normativa di riferimento	
Eventuali ulteriori indicazioni	Il Basic Training comprende i corsi necessari per il primo imbarco, previsti dalla "Regola VI/1" della "Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi" (STCW), senza i quali non si può intraprendere la carriera marittima. Chi vuole ad esempio lavorare su una nave mercantile o su una nave da crociera turistica è tenuto a conseguire la formazione sul Basic Training richiesta a seconda della posizione da ricoprire. Le attività sia di formazione che di certificazione relative al Basic Training sono realizzate - sulla base di appositi Decreti ministeriali - esclusivamente da enti autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (gli enti accreditati per la formazione professionale regionale non possono né erogare né certificare il Basic Training, a meno che non siano, oltre che accreditati per la formazione regionale, anche enti autorizzati dal MIT).

ELENCO DELLE UNITA' FORMATIVE

- 1 - Antincendio di base per il personale marittimo
- 2 - Sicurezza personale e responsabilità sociali (Personal Safety and Social Responsibilities PSSR)
- 3 - Primo soccorso elementare
- 4 - Formazione e addestramento per il personale marittimo designato a svolgere compiti di security (security awareness)
- 5 - Sopravvivenza e salvataggio per il personale marittimo (personal survival techniques)

CORSI ANNUALITÀ

Anno	Ore	Esame Intermedio
1° Anno	66	No

DETTAGLIO UNITA' FORMATIVA n.1

Denominazione unità formativa	Antincendio di base per il personale marittimo
Livello EQF	3
Denominazione unità di competenza	Antincendio di base per il personale marittimo (3706)
Risultato formativo atteso	In base alle previsioni del Decreto 2 maggio 2017 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti "Istituzione dei corsi antincendio di base e antincendio avanzato per il personale marittimo inclusa l'organizzazione antincendio a bordo delle navi petroliere, chimichiere e gasiere", il corso di addestramento antincendio di base (Fire Prevention and fire fighting) per il personale marittimo, mira a trasmettere le tecniche antincendio, l'uso degli estintori, del materiale e delle attrezzature antincendio e ad addestrare il personale per fronteggiare incendi in spazi aperti ed in locali chiusi, oltre alle modalità di soccorso e salvataggio di feriti. Il corso è svolto in conformità alla regola VI/1, paragrafo 1 e VI/3 dell'annesso alla Convenzione STCW' 78 nella sua versione aggiornata e alle corrispondenti sezioni A-VI/1.2.1.1.2 e A-VI/3 del codice STCW, nonché l'organizzazione antincendio a bordo delle navi petroliere, chimichiere e gasiere in conformità rispettivamente alla regola V/1-1.2 e V/1-2.2 dell'annesso alla Convenzione STCW'78 nella sua versione aggiornata e alle corrispondenti sezioni A-V/1-1.1 e A-V/1-2.1 del codice STCW.
Abilità	1. Non pertinente
Conoscenze	1. Non pertinente
Vincoli (eventuali)	In base alle previsioni del Decreto 2 maggio 2017 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti "Istituzione dei corsi antincendio di base e antincendio avanzato per il personale marittimo inclusa l'organizzazione antincendio a bordo delle navi petroliere, chimichiere e gasiere", il corso di addestramento antincendio di base (Fire Prevention and fire fighting) per il personale marittimo, mira a trasmettere le tecniche antincendio, l'uso degli estintori, del materiale e delle attrezzature antincendio e ad addestrare il personale per fronteggiare incendi in spazi aperti ed in locali chiusi, oltre alle modalità di soccorso e salvataggio di feriti. Il corso è svolto in conformità alla regola VI/1, paragrafo 1 e VI/3 dell'annesso alla Convenzione STCW' 78 nella sua versione aggiornata e alle corrispondenti sezioni A-VI/1.2.1.1.2 e A-VI/3 del codice STCW, nonché l'organizzazione antincendio a bordo delle navi petroliere, chimichiere e gasiere in conformità rispettivamente alla regola V/1-1.2 e V/1-2.2 dell'annesso alla Convenzione STCW'78 nella sua versione aggiornata e alle corrispondenti sezioni A-V/1-1.1 e A-V/1-2.1 del codice STCW.

DETTAGLIO UNITA' FORMATIVA n.2

Denominazione unità formativa	Sicurezza personale e responsabilità sociali (Personal Safety and Social Responsibilities PSSR)
Livello EQF	3
Denominazione unità di competenza	Sicurezza personale e responsabilità sociali (Personal Safety and Social Responsibilities PSSR) (3707)
Risultato formativo atteso	In base alle previsioni del Decreto 19 giugno 2001 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti "Istituzione del corso di sicurezza personale e responsabilità sociali (Personal Safety and Social Responsibilities PSSR)" il corso è diretto a soddisfare i requisiti minimi obbligatori per l'addestramento di base di tutto il personale imbarcato in conformità alla sezione A-VI/1, paragrafo 2.1.4 e alle colonne 1 e 2 della tabella A-VI/1-4 del codice STCW.
Abilità	1. Non pertinente
Conoscenze	1. Non pertinente
Vincoli (eventuali)	In base alle previsioni del Decreto 19 giugno 2001 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti "Istituzione del corso di sicurezza personale e responsabilità sociali (Personal Safety and Social Responsibilities PSSR)" il corso è diretto a soddisfare i requisiti minimi obbligatori per l'addestramento di base di tutto il personale imbarcato in conformità alla sezione A-VI/1, paragrafo 2.1.4 e alle colonne 1 e 2 della tabella A-VI/1-4 del codice STCW.

DETTAGLIO UNITA' FORMATIVA n.3

Denominazione unità formativa	Primo soccorso elementare
Livello EQF	3
Denominazione unità di competenza	Primo soccorso elementare (3708)
Risultato formativo atteso	In base alle previsioni del Decreto del 28 dicembre 2009 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti "Modalità di conseguimento dell'attestato di competenza in materia di primo soccorso sanitario elementare a bordo di navi mercantili", il corso ha lo scopo di fornire agli allievi le informazioni di base per intervenire correttamente durante un'emergenza medica a bordo, fornendo ai marittimi le competenze richieste dalla STCW reg. VI/4 e dalla tabella A-VI/1-3.
Abilità	1. Non pertinente
Conoscenze	1. Non pertinente
Vincoli (eventuali)	In base alle previsioni del Decreto del 28 dicembre 2009 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti "Modalità di conseguimento dell'attestato di competenza in materia di primo soccorso sanitario elementare a bordo di navi mercantili", il corso ha lo scopo di fornire agli allievi le informazioni di base per intervenire correttamente durante un'emergenza medica a bordo, fornendo ai marittimi le competenze richieste dalla STCW reg. VI/4 e dalla tabella A-VI/1-3.

DETTAGLIO UNITA' FORMATIVA n.4

Denominazione unità formativa	Formazione e addestramento per il personale marittimo designato a svolgere compiti di security (security awarness)
Livello EQF	3
Denominazione unità di competenza	Formazione e addestramento per il personale marittimo designato a svolgere compiti di security (security awarness) (3709)
Risultato formativo atteso	In base alle previsioni del Decreto del 3 dicembre 2013 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti "Disciplina delle attività di formazione e addestramento per il personale marittimo designato a svolgere compiti di security", il corso fornisce le conoscenze necessarie per assolvere alle competenze riportate nella colonna 1 della tabella A-VI/6-2 del codice STCW.
Abilità	1. Non pertinente
Conoscenze	1. Non pertinente
Vincoli (eventuali)	In base alle previsioni del Decreto del 3 dicembre 2013 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti "Disciplina delle attività di formazione e addestramento per il personale marittimo designato a svolgere compiti di security", il corso fornisce le conoscenze necessarie per assolvere alle competenze riportate nella colonna 1 della tabella A-VI/6-2 del codice STCW.

DETTAGLIO UNITA' FORMATIVA n.5

Denominazione unità formativa	Sopravvivenza e salvataggio per il personale marittimo (personal survival techniques)
Livello EQF	3
Denominazione unità di competenza	Sopravvivenza e salvataggio per il personale marittimo (personal survival techniques) (3711)
Risultato formativo atteso	In base alle previsioni del Decreto del 2 maggio 2017 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti "Istituzione del corso di sopravvivenza e salvataggio per il personale marittimo" il corso prevede l'addestramento alle tecniche di sopravvivenza e salvataggio (Personal survival techniques) per tutte le persone impiegate o arruolate per i servizi a bordo di una nave, in conformità alla regola VI/1 dell'annesso alla Convenzione STCW '78 nella sua versione aggiornata, alla corrispondente sezione A-VI/1.2.1.1.1 e alla tabella A-VI/1-1 del codice STCW.
Abilità	1. Non pertinente
Conoscenze	1. Non pertinente
Vincoli (eventuali)	In base alle previsioni del Decreto del 2 maggio 2017 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti "Istituzione del corso di sopravvivenza e salvataggio per il personale marittimo" il corso prevede l'addestramento alle tecniche di sopravvivenza e salvataggio (Personal survival techniques) per tutte le persone impiegate o arruolate per i servizi a bordo di una nave, in conformità alla regola VI/1 dell'annesso alla Convenzione STCW '78 nella sua versione aggiornata, alla corrispondente sezione A-VI/1.2.1.1.1 e alla tabella A-VI/1-1 del codice STCW.